

Art. 1 – Scopo del Regolamento

1. Per principio di trasparenza si intende l'accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di pubblico interesse svolte da Fondazione Anffas Mantova onlus, con riferimento all'attività sociosanitaria, allo scopo di favorire forme diffuse di conoscenza in ordine al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche, con l'obiettivo di rendere l'azione amministrativa di Fondazione Anffas Mantova onlus efficace ed efficiente.

Art. 2 - Obiettivi

1. Fondazione Anffas Mantova garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità nello svolgimento delle attività con le quali persegue il proprio scopo statutario.
2. La trasparenza è intesa come accessibilità, anche attraverso la messa a disposizione con pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione, delle informazioni concernenti l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività di pubblico interesse gestita per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 3 - Sezione trasparenza del sito istituzionale

1. La Fondazione sta sviluppando i propri sistemi informativi con l'inserimento graduale di strumenti informatici che, oltre a sostenere la gestione aziendale e quella dei servizi, consentano di organizzare i dati relativi all'attività di pubblico interesse attraverso l'implementazione della conoscibilità degli stessi a mezzo di pubblicazione di elaborazioni sul sito web istituzionale.
2. La sezione "Sezione trasparenza" è presente sul sito istituzionale e raggiungibile dalla Home page secondo la "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" prevista dall'allegato 1 al D.Lgs. 33/2013.
3. Le categorie di informazione e dei contenuti da pubblicare viene effettuata tenendo conto:
 - a) della natura giuridica
 - b) dell'attività di pubblico interesse svolta
 - c) della tipologia di servizi erogati
 - d) dell'assetto organizzativo della Fondazione;
 - e) della tipologia degli utenti di riferimento
 - f) delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 4 – Accesso civico

- 1., Fondazione Anffas Mantova adotta le misure organizzative necessarie per l'attivazione del diritto di "accesso civico semplice e generalizzato" e per assicurarne l'efficacia, così come previste dal D.Lgs 33/2013, Art. 5.

Art. 5 - Organizzazione per la trasparenza

1. Il Responsabile gestionale svolge le funzioni di "ufficio per la trasparenza" mediante il controllo degli adempimenti di pubblicazione a carico della Fondazione, segnalando al CdA eventuali casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi. In considerazione della complessità, della tipologia e quantità di dati e dei flussi informativi, l'ufficio per la trasparenza si avvale anche dei Responsabili dei Servizi accreditati.
2. L'indirizzo e-mail di riferimento per la trasparenza e l'accesso è direzione@anffasmantova.it. L'indirizzo è segnalato sul sito internet sezione "Sezione Trasparenza".

Art. 6 – Garanzia della regolarità e tempestività dei flussi informativi

1. Fondazione Anffas Mantova, per il tramite dell'ufficio della trasparenza, adempie agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale.
2. La struttura organizzativa della Fondazione, assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, garantendone l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'accessibilità nonché la conformità ai documenti originali.
3. I dati sono pubblicati in conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili o giudiziari, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. In tal caso – qualora ritenuto necessario – si prediligerà la pubblicazione dei dati in forma aggregata, tale da non consentire l'identificazione del soggetto.

Art. 7 - Trasmissione dei dati e strutture competenti alla trasmissione

1. Il Responsabile di ciascun servizio sono responsabili di tutti i documenti e i modelli da loro redatti nonché delle informazioni e dei dati forniti che siano nella propria disponibilità, conoscenza o possesso, relativamente alle attività, competenze, funzioni e procedimenti di spettanza.
2. I Responsabili sono garanti della veridicità, esattezza e completezza delle informazioni che dovranno comunicare all'ufficio per la trasparenza per gli aggiornamenti necessari.
3. La Fondazione, a mezzo dell'azione dell'Ufficio per la trasparenza, predispone e aggiorna la sezione "Trasparenza" del sito istituzionale.

Art. 8 – Controllo e verifica

1. In relazione alle dimensioni strutturali della Fondazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza anche in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica, viene effettuata periodicamente dall'ufficio per la trasparenza, segnalando al CdA particolare necessità e eventuali aggiornamenti.

Art. 9 – Regolamentazione accesso civico

1. **Accesso civico semplice:** Fondazione Anffas Mantova assicura l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico pubblicando adeguatamente sul sito istituzionale le modalità di esercizio di tale diritto. L'istituto dell'accesso civico comporta il diritto di richiedere la pubblicazione – nel caso in cui questa sia prevista e sia stata omessa – di documenti, dati o informazioni afferenti l'attività di pubblico interesse svolta dall'Ente.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazione quanto a legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al soggetto individuato a sensi del comma precedente, all'indirizzo di posta elettronica adeguatamente evidenziato sul sito istituzionale assieme alle modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

La Fondazione, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, dopo adeguata verifica, se del caso, procede alla pubblicazione di quanto eventualmente omesso, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione o diniego e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

2. **Accesso civico generalizzato:** La Fondazione, tramite l'ufficio per la trasparenza, avvalendosi anche delle competenze dei Referenti o di altri

professionisti, valuta le richieste di accesso civico generalizzato e, in caso di autorizzazione, fornisce al richiedente le informazioni nella modalità più opportuna (cartaceo o digitalizzato sulla base della quantità e qualità della documentazione richiesta). Qualora le richieste vengano respinte, va fornita adeguata motivazione degli elementi alla base del diniego.

- 3. Formalità e Costi dell'accesso civico:** L'accesso civico è gratuito, fatto salvo il mero rimborso di spese sostenute per la produzione e spedizione della documentazione. Al fine di semplificare le modalità per l'accesso civico la Fondazione espone sul sito web, nella sezione trasparenza, apposita e-mail di riferimento e le altre modalità per presentare istanza di accesso.

Art. 10 - Aggiornamenti

1. Il presente regolamento verrà aggiornato dall'Ufficio Trasparenza in relazione ad eventuali modifiche normative in tema di trasparenza che necessitino di formale recepimento.